

Deliberazione n. 132/2023/PASP



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 13 luglio 2023

composta dai magistrati:

- Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente  
Dott.ssa Fabia D'ANDREA - Consigliere  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario  
Dott. Antonio MARSICO - Referendario (*relatore*)

### DELIBERAZIONE

ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016

**UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE e UNIVERSITA' DEGLI  
STUDI DI CAMERINO**

**Costituzione Società consortile a responsabilità limitata**

***"I-LABS SMART ENVIRONMENTS - s.c.a.r.l."***

Vista la documentazione trasmessa dall'Università Politecnica delle Marche con nota del 23 giugno 2023, assunta al protocollo di questa Sezione regionale di controllo nella stessa data al n. 2543, concernente istanza, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016, riferita anche al Rettore dell'Università degli Studi di Camerino, ai fini della nuova costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, denominata "I-LABS SMART ENVIRONMENTS - s.c.a.r.l.", nell'ambito del progetto di natura collaborativa, a cui detti Atenei hanno aderito, a valere sul bando della Regione Marche "Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR MARCHE FESR 2014/2020 - Asse 1 - Azione 2.1 - "Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa nell'ambito della

domotica - Area tematica: comfort, sicurezza e benessere" (DDPF 219/IRE del 20/12/2018).

Udito il relatore dott. Antonio Marsico nella camera di consiglio del 13 luglio 2023, convocata con nota del Presidente della Sezione del 7 luglio 2023;

Premesso in

### FATTO

Con nota del 23 giugno 2023, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo al n. 2543, il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche (di seguito anche UNIVPM) ed il Rettore dell'Università degli Studi di Camerino (di seguito anche UNICAM), hanno trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'ora innanzi anche TUSP), la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche n. 198 del 24 maggio 2023, con oggetto "*Progetto Miracle - costituzione società consortile I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l.*", unitamente al testo dello statuto della costituenda società consortile, all. A, parte integrante di detta deliberazione, nonché la deliberazione n. 78/2023, assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Camerino (MC) in data 12 maggio 2023, numero protocollo: 33254/2023, con oggetto "*Costituzione società consortile a responsabilità limitata denominata "I-Labs Smart Environments s.c.a r.l." e nomina rappresentante UNICAM nel CdA della s.c.a.r.l.*", con il relativo allegato (schema di atto costitutivo/statuto della nuova società consortile I-LABS).

Contestualmente alla citata documentazione, risultano altresì trasmessi a questa Sezione regionale:

- la bozza di Atto Costitutivo della società consortile a responsabilità limitata "I-Labs Smart Environments s.c.a r.l." con in calce le "Norme sul funzionamento della società consortile a responsabilità limitata I-Labs Smart Environments s.c.a r.l." con sede nel Comune di Jesi (AN).
- Il *business plan* della I-Labs s.c.a.r.l., con la descrizione della "*business idea*", l'illustrazione della struttura organizzativa della nuova società, il piano economico-finanziario dell'intera operazione (previsione per il periodo di cinque anni - 2023-2027).

Considerato in

## DIRITTO

### 1. Quadro normativo e considerazioni preliminari.

Questa Sezione si pronuncia sulla deliberazione del CdA dell'Università Politecnica delle Marche, n. 198 del 24 maggio 2023, e sulla deliberazione del CdA dell'Università degli Studi di Camerino, n. 78 del 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 (d'ora innanzi anche TUSP).

Le predette deliberazioni hanno ad oggetto l'acquisizione, da parte delle suddette Università, di una partecipazione azionaria nella costituenda società, tra soggetti pubblici e privati, denominata "I-Labs Smart Environments s.c.a r.l."

Detta operazione societaria vede infatti il coinvolgimento oltre che delle Università istanti, delle seguenti società: Meccano s.p.a., Mac s.r.l., Flowing s.r.l., Bax s.r.l., Proietti Tech s.r.l. e Videoworks s.p.a., *"per la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Marche nell'ambito del programma POR MARCHE FESR 2014/2020 [...] denominato "MIRACLE - "Marche Innovation and Research fAcilities for Connected and sustainable Living Environments", (cfr. delibera CdA UNICAM n. 78/2023, pag. 1, § "finalità e scopo della delibera", nonché delibera CdA UNIVPM n. 198/2023, pag. 5).*

Nella nota pervenuta alla Sezione, i Rettori precisano che *"L'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Camerino, in partenariato con organizzazioni del territorio della Regione Marche, hanno sottomesso un progetto di natura collaborativa a valere sul bando della Regione Marche " Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR MARCHE FESR 2014/2020 - Asse 1 - Azione 2.1 -"Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa nell'ambito della domotica - Area tematica: comfort, sicurezza e benessere" (DDPF 219/IRE del 20/12/2018). Con decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi n. 290 del 22/11/2019, è stato approvato il programma di investimento "MIRACLE - Marche Innovation and Research Acilities for Connected and sustainable Living Environments" - Laboratorio Marchigiano di ricerca e innovazione per ambienti di vita sostenibili e interconnessi disponendo la concessione del contributo. A tale programma di investimento gli Scriventi Atenei, quali organismi di ricerca, hanno aderito insieme a: MAC S.r.l. (capofila), ASK Industries S.p.A., AUTOMA S.r.l., .BAX S.r.l., DAGO Elettronica S.r.l., ELETICA S.r.l., ELICA S.p.A., FERRETTI S.p.A., FLOWING S.r.l., Fondazione*

*Cluster Marche, GITRONICA S.p.A., GROTTINI LAB S.r.l., I GUZZINI Illuminazione S.p.A., LEAFF Engineering S.r.l., MECCANO Soc. Cons.le P.A., PROIETTI TECH S.r.l., ROCCHEGGIANI S.p.A., UBISIVE S.r.l., VIDEOWORKS S.p.A. e all' Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – INRCA”.*

*Nella citata istanza, in riferimento alla odierna operazione, si precisa, altresì, che: “[...] Il Bando e il progetto MIRACLE prevedono la realizzazione di un Laboratorio (I-LABS SMART ENVIRONMENTS) la cui gestione spetta ai soggetti individuati nel progetto stesso, in particolare i Partner operanti nel suddetto Laboratorio sono le Imprese Meccano – s.p.a., Mac s.r.l., Flowing s.r.l., Bax s.r.l., Proietti Tech s.r.l. e Videoworks s.p.a. oltre le scriventi Università, e per poter svolgere le attività previste devono costituire un soggetto terzo che il partenariato, in accordo con la RM ha individuato nella società consortile SCARL. La società consortile I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l., senza finalità di lucro, ai sensi del proprio Statuto (art. 3 “Oggetto sociale”) è costituita con lo scopo di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, valorizzazione, trasferimento tecnologico, formazione e divulgazione con particolare riferimento agli ambiti applicativi coerenti con il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" e il "Piano Nazionale Transizione 4.0”.*

*Vengono, quindi, in rilievo le disposizioni dell’art. 5 TUSP, oggetto di recente novella legislativa proprio con riferimento al terzo e al quarto comma, in cui si prevede, tra l’altro, una nuova funzione della Corte dei conti in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 11 della legge 5 agosto 2022 n. 118, l’art 5 del TUSP, commi 3 e 4, recita: “3. L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni*

*dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".*

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti in questo ambito è stata oggetto di analisi da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili". Giova, altresì, ricordare come la magistratura contabile ha avuto modo di affermare che le pronunce rese a livello centrale e territoriale dalle diverse sezioni della Corte dei conti concorrono ad offrire, oltre che alle amministrazioni interessate, agli Organi politici (Parlamento nazionale, Consigli regionali e locali) un contributo, terzo ed indipendente, di valutazioni, scaturenti dalla complessa dinamica dei rapporti tra enti pubblici e società partecipate. Il tutto nell'ottica della migliore utilizzazione delle risorse pubbliche, ai fini della quale il richiamo ai parametri di sostenibilità finanziaria, per un verso, e di efficienza, economicità ed efficacia, per l'altro, concorrono a precisare il basilare quadro di riferimento dell'azione di controllo svolta dalla Corte dei conti, in sede di costituzione e acquisizione di partecipazioni societarie, in funzione di neutrale ausilio, senza impropria ingerenza nell'attività di amministrazione attiva. (Corte conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 1/SSRRCO/AUD/2022).

Inoltre, per un più compiuto inquadramento del contesto normativo, è bene rammentare che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge delega n. 124 del 2015, le norme del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" adottato con d.lgs. n. 175/2016 sono indirizzate alla «ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, per l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti». Il TUSP è stato, quindi, concepito in seno a un ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione e punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto la disciplina recata dal d.lgs. n. 175/2016 a diversi e concorrenti ambiti materiali, quali l'«ordinamento civile», trattandosi di disposizioni «volte a definire il regime giuridico di soggetti diversi di diritto privato» (sentenza n. 227 del 2020); la «tutela della concorrenza», in considerazione dello scopo di talune disposizioni di «evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali» (sentenza n. 251 del 2016); il «coordinamento della finanza pubblica», «trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta *spending review*), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento» (sentenza n. 194 del 2020).

La fattispecie sottoposta all'odierno esame (costituzione di società consortile da parte di otto soci, tra cui due Enti universitari aventi sede nel territorio marchigiano), secondo quanto riportato dall'art. 3 dell'atto costitutivo/Statuto, ha lo scopo "... di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, valorizzazione, trasferimento tecnologico, formazione e divulgazione con particolare riferimento agli ambiti applicativi coerenti con il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" e il "Piano Nazionale Transizione 4.0". Lo stesso art. 3 dello Statuto indica che "La società è un beneficiario indiretto degli investimenti realizzati grazie al contributo pubblico concesso con il POR MARCHE FESR 2014-2020, azione 2.1 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI RICERCA COLLABORATIVA,



SVILUPPO ED INNOVAZIONE NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE : AREA TEMATICA "Progettazione integrata e user-centered" e dovrà svolgere sia attività economiche, sia attività non economiche, al cui perseguimento saranno destinati i diversi investimenti conferiti dai suoi soci a seconda della tipologia di finanziamento ricevuto". Inoltre, secondo quanto specificato nell'istanza pervenuta alla Sezione, "la partecipazione alla società consortile per le Università scriventi rappresenta l'adempimento degli impegni assunti dalle stesse e da tutti gli altri partner nei confronti della Regione Marche in fase di presentazione della proposta progettuale di cui al bando (DDPF 219/IRE del 20/12/2018) ed è dunque necessaria al fine di onorare gli impegni assunti in sede progettuale. La partecipazione alla costituenda società appare inoltre opportuna in ragione della rilevanza strategica della costituenda Società per il tessuto socio-economico del territorio, anche perché la mancata partecipazione comporterebbe la revoca del contributo da parte della Regione Marche per la quota di propria competenza e metterebbe a rischio il finanziamento dell'intero partenariato". Infine, la citata istanza dei due Atenei afferma che "la costituenda aggregazione permetterà di partecipare alle diverse forme di finanziamento competitive che sono legate sia al PNRR che ai bandi comunitari destinati alle società di ricerca".

Tanto premesso, si procede, nei seguenti paragrafi, ad analizzare gli elementi essenziali degli atti deliberativi pervenuti all'esame della Sezione e, successivamente, a valutarne la conformità all'art. 5 TUSP.

## **2. La deliberazione n. 198/2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche e la deliberazione n. 78/2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Camerino.**

Così brevemente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre, innanzitutto, richiamare alcuni dei contenuti essenziali della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche n. 198 del 24 maggio 2023 (d'ora innanzi anche delibera n. 198/2023) e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Camerino, n. 78 del 12 maggio 2023, numero protocollo 33254/2023 (d'ora innanzi anche delibera n. 78/2023) pervenute alla Sezione di controllo ai sensi dell'art. 5, comma 3 del TUSP.

Ebbene, con delibera 198/2023, il Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi anche CdA) dell'Università Politecnica delle Marche ha disposto:

- *“Di approvare la partecipazione dell'Università Politecnica delle Marche (DII) in Società Consortile “I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l. con i partner operanti nel Laboratorio ILABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l., ovvero, con le Imprese dalle Imprese Meccano - S.P.A., Mac s.r.l., Flowing s.r.l., Bax s.r.l., Proietti Tech s.r.l. e Videoworks S.p.A. e dagli organismi di ricerca Università Politecnica delle Marche (DII) e dall' Università degli Studi di Camerino, ai fini dello svolgimento delle attività, con capitale sociale pari indicativamente a euro 80.000,00, di cui euro 10.000,00, indicativi, da conferire a carico di UNIVPM;*
- *Di approvare il testo dello Statuto della Società Consortile “I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l. (all. A parte integrante della presente delibera);*
- *Di richiedere la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Società Consortile “I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.;*
- *Di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione dell'atto;*
- *Di autorizzare l'invio della presente delibera alla Corte dei Conti e all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.”*

La deliberazione trasmessa risulta corredata dalla bozza di atto costitutivo della società consortile a responsabilità limitata “I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l.”, che riporta, in calce, anche un disciplinare, denominato “Norme sul funzionamento della società consortile a responsabilità limitata “I-LABS s.c.a r.l.” con sede nel Comune di Jesi (AN)”.

Con delibera n. 78/2023, il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Camerino ha disposto:

- *“di autorizzare la costituzione della società consortile a responsabilità limitata, denominata "I-Labs Smart Environments S.c.a.r.l. ", nell'ambito della piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa della Regione Marche – "Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: area tematica "progettazione integrata e user-centered" ambito Domotica, area tematica comfort, sicurezza e benessere negli*



- ambienti di vita” (ATS) e la partecipazione dell’Università degli Studi di Camerino con quota sociale pari ad € 10.000,00;*
- *che la quota sociale graverà sul centro di costo del progetto MIRACLE nella voce spese generali –STI400045;*
  - *di dare indicazioni affinché il contributo annuale da erogare, se necessario e a seguito della delibera degli organi della S.c.a.r.l., non superi i 10.000,00 euro annui;*
  - *l’autorizzazione alla stipula dello Statuto della Società, come da schema allegato alla presente. Il firmatario degli atti sarà Il Rettore prof. [...] o il Pro Rettore Vicario prof. [...], il quale ai sensi dell’art. 17 dello Statuto dell’Università di Camerino, sostituisce il Rettore;*
  - *che il firmatario è espressamente autorizzato ad apportare agli atti le modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di stipula e comunque dà mandato al Rettore di autorizzare eventuali modifiche sostanziali con apposito Decreto di Urgenza;*
  - *l’autorizzazione, in fase di costituzione, del versamento del 100% dei decimi del Capitale Sociale sul conto corrente intestato alla costituenda Società;*
  - *di nominare quale referente UNICAM in Cda la prof.ssa [...] della Scuola di Scienze e Tecnologie.*

*Il presente atto verrà inviato alla Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti e all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, e dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, unitamente alla delibera della Politecnica delle Marche ugualmente socia della S.c.a.r.l.”.*

La deliberazione trasmessa risulta corredata dalla bozza di atto costitutivo della società consortile a responsabilità limitata “I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l.”, che riporta, in calce, anche un disciplinare, denominato “Norme sul funzionamento della società consortile a responsabilità limitata “I-LABS s.c.a.r.l.” con sede nel Comune di Jesi (AN)”.

Nel descrivere le ragioni e le modalità dell’iniziativa in oggetto, la citata deliberazione dell’Università Politecnica, tra l’altro, afferma che:

*“La necessità della costituzione della società -LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l. per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo ... ai sensi del proprio Statuto (cfr. art. 3 “Oggetto sociale”) la costituenda società prevede la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che costituiscono*

*dunque attività perseguibili dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. Si precisa inoltre che in ogni caso la partecipazione alla società consortile per l'Università Politecnica delle Marche rappresenta l'adempimento degli impegni assunti dall'Ateneo, in qualità di partner, e da tutti gli altri partner nei confronti della Regione Marche in fase di presentazione della proposta progettuale di cui al bando (DDPF 219/IRE del 20/12/2018) ed è dunque appunto necessaria al fine di onorare gli impegni assunti in sede progettuale. La partecipazione alla costituenda Società appare inoltre opportuna in ragione della rilevanza strategica della costituenda Società per il tessuto socio-economico del territorio, anche perché la mancata partecipazione comporterebbe la revoca del contributo da parte della Regione Marche per la quota di propria competenza e metterebbe a rischio il finanziamento dell'intero partenariato".*

Di tenore simile sono le considerazioni esplicitate nella motivazione della deliberazione n. 78/2023 del CdA dell'Università di Camerino, dove, in merito alla necessità della costituzione della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, *"si fa presente che, in ogni caso, la partecipazione alla società consortile per l'Università degli Studi di Camerino rappresenta l'adempimento degli impegni assunti dall'Ateneo e da tutti gli altri partner nei confronti della Regione Marche in fase di presentazione della proposta progettuale di cui al bando (DDPF n. 219/IRE del 20/12/2018) ed è dunque, pertanto, necessaria al fine di onorare gli impegni assunti in sede progettuale. La partecipazione alla costituenda società appare inoltre opportuna in ragione della rilevanza strategica della costituenda Società per il tessuto socio-economico del territorio, anche perché la mancata partecipazione comporterebbe la revoca del contributo da parte della Regione Marche per la quota di propria competenza e metterebbe a rischio il finanziamento dell'intero partenariato".* Anche l'atto deliberativo del CdA dell'Università di Camerino individua, quale fondamento normativo della scelta intrapresa (acquisizione della partecipazione societaria nella costituenda s.c.a.r.l.), l'art. 4-bis del d.lgs. n. 175/2016.

Infine, in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione nel suo complesso, entrambe le Università, nei propri atti deliberativi, precisano che il costituendo organismo è comunque in grado di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso di tempo, l'equilibrio economico e finanziario, attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

### **3. Le valutazioni della Sezione regionale di controllo.**

Come noto, le finalità sottese al TUSP concernono l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché la razionalizzazione delle società partecipate e conseguente riduzione della spesa pubblica. In tale contesto, vengono regolamentati i presupposti per la legittima acquisizione della posizione di socio pubblico nelle società di diritto privato e sono definiti i criteri per individuare le partecipazioni "inutili" o "irrilevanti", secondo le finalità tipiche dell'ente pubblico, che devono trovare oggetto di ponderata e motivata valutazione in sede di acquisto e di mantenimento della partecipazione societaria (artt. 3, 4, 5 e 7-9 TUSP) (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG). Inoltre, è prevista la comunicazione alla magistratura contabile di alcune delle principali scelte organizzative/gestionali inerenti alle società.

In questo ambito, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 TUSP, come modificato dall'art. 11 della legge n. 118/2022, la Corte dei conti delibera *"in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."*

I commi 1 e 2 dell'art. 5 TUSP (rubricato *"Oneri di motivazione analitica"*), cui fa espresso richiamo il sopra riportato comma 3, stabiliscono quanto segue: *"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia*

*di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.”.*

L'art. 5 del d. lgs. n. 175/2016 disciplina, quindi, in modo dettagliato, nei primi due commi, gli obblighi motivazionali gravanti sulla Pubblica Amministrazione allorché individui nello strumento societario il modello adeguato al raggiungimento dell'interesse pubblico. Come si evince dai commi testé richiamati, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di partecipazioni avvenga in conformità ad espresse previsioni di legge, il contenuto della motivazione che l'amministrazione è tenuta a fornire nell'atto deliberativo risulta articolato e complesso, riguardando molteplici aspetti. In ordine ai parametri cui fare riferimento, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i)* necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); *ii)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv)* compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile è chiamata a valutare che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Riguardo al perimetro delle suindicate verifiche di conformità è necessario, preliminarmente, richiamare alcuni profili di natura sistematica che, anche sul piano metodologico, possono assumere significativo rilievo ai fini della presente pronuncia:

- relativamente ai parametri cui ancorare le predette verifiche, le Sezioni riunite di questa Corte hanno stabilito che *“nell'esame previsto dall'art. 5, comma 3, del TUSP sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione*

*complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione.*" (deliberazione n. 16/SSRCO/2022/QMIG).

- in questo ambito, la magistratura contabile ha osservato, altresì, che i parametri della "convenienza economica" e della "sostenibilità finanziaria", pur evocando criteri aziendalistici, non possono tradursi per la Corte in una compiuta analisi economica e finanziaria della documentazione inerente alla costituenda società o all'organismo societario già costituito che vede l'ingresso di un nuovo socio, poiché diversamente la deliberazione della Sezione di controllo si tradurrebbe in una inammissibile forma di cogestione e di deresponsabilizzazione dell'azione amministrativa (Sezione regionale controllo Lombardia, n. 161/2022/PAR, n. 194/2022/PASP, n.209/2022/PASP, n. 244/2022/PASP). Dunque, come per gli altri parametri di conformità al dato normativo, anche per tali parametri questa Sezione di controllo ritiene di doversi soffermare sull'analisi della "*motivazione*" dell'atto con cui l'ente manifesta la volontà di diventare socio, analisi questa finalizzata a verificare che la stessa non sia una mera ripetizione del dato legale o una mera affermazione apodittica (Sezione regionale controllo Lombardia, n. 209/2022/PASP, n.215/2022/PASP e n. 13/2023/PASP).

Tanto premesso, si procederà al vaglio della deliberazione n. 198/2023 del Consiglio di Amministrazione dell'UNIVPM e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'UNICAM n. 78/2023.

### **3.1 Regole di competenza per l'Amministrazione procedente (art. 7, comma 1, TUSP).**

In ipotesi di costituzione di società a partecipazione pubblica, l'art. 7 del TUSP disciplina gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale. Il citato articolo 7, al comma 1, lettera d), prevede che l'operazione sia deliberata con "*delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche*", cioè in tutti i casi in cui non si tratti di partecipazioni statali, partecipazioni regionali o partecipazioni comunali.

Nel caso qui in esame, costituzione di una società consortile a responsabilità limitata da parte di istituzioni universitarie, tale decisione risulta essere stata assunta mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione (delibera n. 198 del 24

maggio 2023 per l'UNIVPM e delibera n. 78 del 12 maggio 2023 per l'UNICAM), quindi in linea con quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 TUSP (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite, deliberazioni n. 50/SSRRCO/PASP/2022 e n. 53/SSRRCO/PASP/2022).

### **3.2 Vincoli "tipologici" (art. 3 TUSP)**

Le citate deliberazioni del CdA dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università di Camerino hanno ad oggetto l'acquisizione di partecipazioni nella costituenda società consortile "I-Labs Smart Environments s.c.ar.l.", che ha natura di società a responsabilità limitata e, quindi, rientra nei modelli societari consentiti alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3 TUSP.

### **3.3 Regole per la costituzione di società a partecipazione pubblica (art. 7, commi 3, 4, 5 TUSP). Profili generali di conformità dell'operazione.**

A norma dell'art. 7, comma 3 del TUSP, l'atto deliberativo relativo alla partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di società deve contenere *"l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata"*. Nel caso in esame, trattandosi di società a responsabilità limitata, deve farsi riferimento all'art. 2463 del Codice civile.

Ebbene, in ordine a tale aspetto, i summenzionati atti deliberativi pervenuti dai due Atenei marchigiani a questa Sezione di controllo, si rivelano carenti in quanto non esplicitano tutti gli elementi essenziali prescritti dall'art. 2463 del codice civile (v., in particolare, comma 2).

Inoltre, nessuna delle citate deliberazioni delle due Università e nessuno dei documenti a queste allegati (deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche n. 198/2023 e deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Camerino, n. 78/2023) identifica i soci con codice fiscale e partita iva, in modo da consentirne una sicura individuazione. Neppure viene indicata la sede o il domicilio di ciascun socio (v. art. 2463 c.c.). Nei due atti deliberativi e nell'atto costitutivo manca una completa indicazione degli elementi identificativi dei singoli soci secondo le prescrizioni dell'art. 2463, co. 2, c.c.



La Deliberazione UNIVPM 198/2023, precisa inoltre che *“i soci fondatori apportano in comodato d’uso gratuito le strumentazioni acquistate con il finanziamento regionale di cui al progetto MIRACLE e che la strumentazione dovrà essere obbligatoriamente posizionata presso la sede del Laboratorio I-LABS sita in via Guerri n. 7 Jesi (AN) [Tale strumentazione] ... rimarrà in dotazione presso il Laboratorio I-LABS, con modalità da definirsi, salvo che la s.c.a.r.l. non decida di restituire il bene”*, ma l’atto costitutivo allegato non fa alcuna menzione di tali conferimenti né, tantomeno, fornisce una precisa identificazione degli stessi, quantificandone il valore. Tra l’altro, la parallela deliberazione dell’Università di Camerino nulla riporta in ordine a detti conferimenti.

Poi, relativamente all’indicazione del capitale sociale della costituenda società e delle quote sociali acquistate dagli Atenei coinvolti, l’atto costitutivo approvato precisa che *“Il Capitale della Società, conferito dai soci in denaro, è stabilito in Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) ed è assunto e sottoscritto interamente dai suddetti soci nelle seguenti proporzioni: 8 quote da Euro 10.000,00 cadauna,”* (cfr. Atto Costitutivo della società consortile a responsabilità limitata "I-Labs Smart Environments s.c.a r.l.", art. 5). Tuttavia, l’atto deliberativo del CdA UNIVPM utilizza in merito una formula più ambigua, che genera qualche incertezza sulla completezza del dato, poiché approva la partecipazione dell’Università Politecnica delle Marche alla Società Consortile I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l., facendo riferimento ad un *“capitale sociale pari indicativamente a euro 80.000,00, di cui euro 10.000,00, indicativi, da conferire a carico di UNIVPM”*.

Elementi, tutti quelli passati in rassegna, che non consentono di individuare puntualmente le precise condizioni ed i termini della volontà espressa dagli enti istanti anche con riferimento alla chiara individuazione del reale “peso” di detti enti universitari nell’ambito della costituenda compagine sociale.

Da questo angolo visuale si osserva, inoltre, come, in merito alle partecipazioni “minoritarie” e alla complessiva tematica della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, la Sezione Autonomie di questa Corte, con deliberazione n.13/SEZAUT/2018/FRG, abbia avuto modo di affermare che *“Difficilmente giustificabili, per le amministrazioni aderenti in misura minima, sarebbero le ragioni – evidentemente da dimostrare con adeguate motivazioni, stante l’assenza di qualsivoglia possibilità di incidenza sulla governance della società da parte delle amministrazioni*

*partecipanti – a sostegno della partecipazione societaria come strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”.*

Passando ad un ulteriore profilo della disciplina recata dall’art. 7 TUSP, si osserva come il quarto comma di tale articolo ponga un espresso adempimento di carattere pubblicitario in capo all’Ente pubblico che intenda costituire una società, stabilendo che *“L’atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell’amministrazione pubblica partecipante”*. Al riguardo, nessuna espressa indicazione è presente nelle deliberazioni dei due atenei circa la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. Sul punto, si rappresenta, ad ogni buon conto, la necessità di assolvere con cura i vigenti oneri pubblicitari anche con riguardo alla disciplina recata dal d.lgs. n. 33/2013 (v. anche *infra* § 3.6).

### **3.4 “Vincoli di scopo” e “vincoli di attività” (art. 5, comma 1 e art. 4 TUSP)**

Nella materia delle partecipazioni pubbliche trova applicazione il principio della funzionalizzazione della capacità negoziale della pubblica amministrazione allo scopo istituzionale, sicché, nel declinare il contenuto dell’onere motivazionale posto in capo all’Amministrazione, l’art. 5, comma 1, TUSP esige, innanzitutto, una analitica motivazione *“con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4”*. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 del TUSP individua per le partecipazioni societarie degli enti pubblici un «vincolo di scopo pubblico» e un «vincolo di attività» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2022). In particolare, l’art. 4 del TUSP introduce un “vincolo di scopo” al comma 1 – ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”* – cui si accompagna al comma 2 un “vincolo di attività” in base al quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA; c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un servizio d’interesse generale, attraverso un

contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza. Le disposizioni dell'art. 4 del TUSP – cui fa puntuale rinvio l'art. 5, comma 3 del TUSP ai fini della pronuncia di cui trattasi – costituiscono norme espressive di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 201/2022; Corte dei conti, Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 110/2022/PAR).

Con riferimento alla verifica della “stretta inerenza” dell'acquisizione della partecipazione di cui trattasi con le finalità istituzionali degli enti universitari-soci, la valutazione di conformità può essere positiva solo in misura parziale, in quanto, se da una parte le attività relative alla realizzazione di un laboratorio di ricerca e innovazione possono apparire coerenti con le funzioni istituzionali delle Università, d'altro canto, come si dirà meglio nel prosieguo, emergono alcuni profili di incoerenza dell'operazione con le norme del TUSP, a partire proprio dagli artt. 4 e 5 dello stesso testo unico e dall'asserita necessità di costituire la società da parte dei due Atenei (v. anche *infra* § 3.3 e 3.6).

Nella bozza di statuto approvata con l'atto deliberativo del CdA UNIVPM n. 198/2023 e con l'atto deliberativo del CdA UNICAM, n. 78/2023 l'“oggetto-scopo” della costituenda società consortile è individuato nello: “[...] scopo di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, valorizzazione, trasferimento tecnologico, formazione e divulgazione con particolare riferimento agli ambiti applicativi coerenti con il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" e il "Piano Nazionale Transizione 4.0". La società è un beneficiario indiretto degli investimenti realizzati grazie al contributo pubblico concesso con il POR MARCHE FESR 2014-2020, azione 2.1 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI RICERCA COLLABORATIVA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE : AREA TEMATICA "Progettazione integrata e user-centered" e dovrà svolgere sia attività economiche, sia attività non economiche, al cui perseguimento saranno destinati i diversi investimenti conferiti dai suoi soci a seconda della tipologia di finanziamento ricevuto”.

Entrambi gli atti deliberativi in esame, inoltre, identificano la costituenda società quale “soggetto strumentale alla realizzazione del progetto MIRACLE”, senza

fornire alcun concreto elemento circa le specifiche attività che ne costituiscono l'oggetto sociale (v. art. 7 TUSP e art. 2463 c.c.; v. anche *supra* § 3.3). L'art. 3 delle "Norme sul funzionamento della società consortile a responsabilità limitata "I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a r.l." annesse alla istanza prevenuta alla Sezione, descrive, come segue, le attività che la nuova società potrà svolgere:

*"a) il coordinamento dei soci e di eventuali altre aziende per la progettazione e realizzazione di iniziative congiunte;*

*b) l'ideazione, la promozione e l'organizzazione di attività di "networking" con altri consorzi, associazioni ed Enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico e tecnico e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni;*

*c) la definizione e diffusione di una visione strategica rispetto allo sviluppo delle traiettorie tecnologiche prioritarie nell'ambito della c.d. "Transizione 4.0" e della trasformazione digitale e sostenibile;*

*d) svolgere e implementare progetti di ricerca scientifica di base e applicata, e di trasferimento tecnologico nei settori tipici della c.d. "Transizione 4.0";*

*e) partecipare a bandi, programmi e progetti di ricerca e sviluppo e alta formazione banditi da organismi locali, nazionali ed internazionali;*

*f) la realizzazione e la gestione di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico nei settori sopra indicati. In questo ambito, la società, tra l'altro, favorirà l'innovazione, l'uso condiviso di attrezzature aziendali e dei soci, la creazione e l'uso di laboratori misti pubblico-privato, lo scambio di conoscenze ed esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete, la diffusione di informazioni tra imprese e organismi di ricerca nonché quanto altro utile a stimolare e supportare l'innovazione tecnologica e la crescita economica;*

*g) la realizzazione di applicazioni del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e di altri strumenti di indirizzo tecnologico nazionali e/o regionali;*

*h) trasferimento tecnologico e disseminazione delle tecnologie sopra citate attraverso la realizzazione di attività di "Test-before-invest", studi di fattibilità e sviluppo di "proof-of-concept", attività di orientamento, formazione e diffusione sulle tematiche sopra indicate, anche tramite la realizzazione di materiale informativo e didattico, la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione, seminari, corsi e conferenze per facilitare la creazione e condivisione di conoscenze.*

*La società può realizzare strutture e infrastrutture di ricerca e di servizio, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi.*

*Destinatari delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della società sono singole persone, imprese, e in generale istituzioni di tutti i comparti industriali e di servizi, delle pubbliche amministrazioni locali e centrali, del sistema sanitario, del mondo della ricerca e della formazione (ivi compresa la formazione del personale universitario e scolastico), e in generale, del terzo settore.*

*Per raggiungere gli scopi sociali, la società opererà in collaborazione con il mondo universitario e svilupperà le attività di formazione e ricerca applicata, con l'ampio coinvolgimento in primis dei soci e in seconda istanza con le imprese e le istituzioni pubbliche e private di carattere economico e/o sociale" (cfr. art. 3 delle "Norme sul funzionamento della società consortile a responsabilità limitata "I-Labs Smart Environments s.c.a r.l.").*

Da quanto emerge dagli atti trasmessi, la scelta di costituire una società a responsabilità limitata parrebbe, almeno *prima facie*, dettata dalla necessità di realizzare un Laboratorio (I-LABS SMART ENVIRONMENTS), nell'ambito del programma di investimento "MIRACLE - Marche Innovation and Research Acilities for Connected and sustainable Living Environments" - Laboratorio Marchigiano di ricerca e innovazione per ambienti di vita sostenibili e interconnessi, ammesso ai benefici economici di cui al bando del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi n. 219/IRE del 20/12/2018, con decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi n. 290 del 22/11/2019; tale laboratorio, poi, potrebbe comunque essere destinato alla realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ciò posto - pur prendendo atto delle precisazioni espresse nelle menzionate deliberazioni nn. 78/2023 e 198/2023 (in cui si afferma che "[...] in ogni caso la partecipazione alla società consortile per l'Università [...] rappresenta l'adempimento degli impegni assunti dall'Ateneo, in qualità di partner, e da tutti gli altri partner nei confronti della Regione Marche in fase di presentazione della proposta progettuale di cui al bando (DDPF n. 219/IRE del 20/12/2018) ed è dunque appunto necessaria al fine di onorare gli

*impegni assunti in sede progettuale.*”), nonché di alcuni elementi forniti al fine di evidenziare la convenienza economica sottesa alla scelta di fare ricorso allo strumento societario della S.c.a.r.l., sotto il profilo della funzionalità di detto strumento societario rispetto alle esigenze ed agli obiettivi degli Atenei – la Sezione rileva come dalla documentazione acquisita agli atti non emergano specifici elementi circa l’impossibilità, per le due Università, di espletare le attività progettuali con modalità che non impongano la partecipazione a società o ad altro tipo di ente e, quindi, non costringano le istituzioni universitarie all’adesione o all’ingresso in organismi di diritto privato di qualsivoglia natura giuridica (v. *infra* § 3.6).

In questa prospettiva, occorre rimarcare che il legislatore, con l’introduzione del TUSP, ha inteso limitare la generale capacità di diritto privato delle pubbliche amministrazioni, al fine di contrastare l’abuso dello strumento societario, che può diventare causa della lesione degli equilibri di bilancio. Ciò comporta che la motivazione della decisione di acquisizione di partecipazioni societarie debba essere fondata su stringenti e concrete ragioni di interesse pubblico: tale obbligo motivazionale, già sussistente quale presupposto di legittimità degli atti amministrativi dall’art. 3 della legge n. 241/1990, è stato reso ancora più pregnante dalle richiamate previsioni normative, non essendo rispettose di tale parametro le motivazioni di natura apodittica o contenenti mere ripetizioni del dato legale.

Orbene, l’oggetto della società I-LABS SMART ENVIRONMENTS così come individuato dallo statuto (*cfr.* art.3) appare piuttosto esteso tanto da porre alcune problematiche di coerenza con l’art. 4 TUSP. Sotto questo profilo, si osserva che un così ampio e, per certi versi, indeterminato perimetro di finalità e attività rischia di collidere con l’impostazione alla base del TUSP – e, in particolare, dell’art. 4, commi 1 e 2 – che punta a contrastare, come in precedenza evidenziato, l’aumento ingiustificato delle partecipazioni pubbliche (*cfr.* Corte costituzionale, sentenza n. 201/2022).

Sul versante dei vincoli di attività – ferma la “inerenza” delle attività di ricerca con l’ambito delle funzioni istituzionali dell’Università – deve constatarsi come il testo delle deliberazioni delle due Università trasmesse a questa Sezione non riconduca mai esplicitamente l’acquisizione della partecipazione ad alcuna delle fattispecie tipiche individuate, in via sistematica e tassativa, dall’art. 4 TUSP, quale



necessario referente normativo dell'operazione di costituzione della società. Piuttosto, in ambedue le deliberazioni degli atenei, si fa riferimento all'art. 4-bis del d.lgs. 175/2016 che testualmente recita: *“Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”*. In entrambi gli atti deliberativi delle Università si afferma *“la necessità della costituzione della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo”* e, a tal proposito, *“si fa presente che ai sensi del proprio Statuto (cfr. art. 3 “Oggetto sociale”) la costituenda società prevede la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che costituiscono dunque attività perseguibili dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.”*. Nello statuto si fa menzione del PNRR e del Piano Nazionale Transizione 4.0, indicando, genericamente, tra gli scopi sociali *“lo scopo di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, valorizzazione, trasferimento tecnologico, formazione e divulgazione con particolare riferimento agli ambiti applicativi coerenti con il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" e il "Piano Nazionale Transizione 4.0" e “la realizzazione di applicazioni del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR)”*.

Tali argomentazioni non possono, tuttavia, essere accolte, né per il caso di specie né in chiave generale, quale giustificazione della creazione di un nuovo organismo a partecipazione pubblica: infatti, le affermazioni poc'anzi riportate, appaiono piuttosto vaghe e non possono, comunque, costituire adeguato presupposto della presente operazione societaria ai sensi del citato art. 4-bis TUSP in considerazione, innanzitutto, del fatto che la riconducibilità dell'iniziativa di cui trattasi al PNRR, non supportata o documentata da atti o documenti formali, è del tutto teorica e ipotetica e forma oggetto solo di generiche dichiarazioni di intenti, non essendo tale iniziativa ascrivibile ad alcun specifico progetto puntualmente identificato dai due Atenei con riferimento al PNRR (in termini di provvedimenti, tempistiche, risorse, obiettivi). In altri termini, nella documentazione pervenuta dalle due Università non vi è alcuna indicazione di bandi, avvisi, provvedimenti e altri

elementi identificativi di carattere formale e sostanziale che, in merito al progetto di cui trattasi, avrebbero autorizzato il finanziamento di specifici interventi a valere sulle risorse del PNRR, né si fa riferimento a precisi obiettivi e *target* (intermedi e finali) cui sarebbero da ricondurre sistematicamente le attività e le proiezioni economico-finanziarie contenute nello stesso *Business Plan* in relazione alle risorse del PNRR e alla scansione temporale di attuazione di tale programma.

In tale direzione, sarebbe quindi opportuno guardare ad una interpretazione del citato art. 4-bis TUSP conforme alla complessiva *ratio legis* sottesa al TUSP che induce, anche in una chiave di lettura sistematica, ad attribuire una portata necessariamente restrittiva all'ipotesi individuata dalla norma di cui trattasi; norma che, lungi dal ricondurre la creazione di nuovi e ulteriori organismi alla generica affermazione dell'adozione di future iniziative che astrattamente potrebbero ricadere nel PNRR, si limita ad aggiungere alle attività che rientrano nelle fattispecie tipiche di cui all'art. 4 TUSP, anche l'attività di ricerca.

In conclusione, gli aspetti sin qui descritti fanno emergere alcune significative carenze motivazionali dell'operazione all'esame in ordine ai fondamentali profili della "necessità" e della indispensabilità della società a partecipazione pubblica.

**3.5 Adempimento dell'onere di motivazione sulla "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese". (Art. 5, comma 2, TUSP).**

I provvedimenti pervenuti all'esame della Sezione non contengono alcuna attestazione riguardo alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese *ex art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016*. In questo ambito, va evidenziato, altresì, che la delibera dell'Ente di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, contestualmente all'invio alla Sezione di controllo competente, deve essere trasmessa anche «*all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287*».

**3.6 Adempimento degli oneri di motivazione analitica con riguardo alla “sostenibilità finanziaria”, alla “convenienza economica” e alla “compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa” (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).**

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite di questa Corte, “assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato” (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la sostenibilità finanziaria sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. Questa deve essere puntualmente analizzata da parte dell’amministrazione procedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella più volte menzionata deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, hanno osservato come l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere, quantomeno, suffragato dallo sviluppo di un approfondito business plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell’attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne esponano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa struttura, evoluzione dei costi, indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Per quanto attiene, poi, al profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell’operazione di costituzione della società o di acquisto delle partecipazioni deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell’amministrazione procedente, al fine di vagliare la compatibilità dell’investimento iniziale e dei possibili successivi trasferimenti all’organismo societario con la situazione finanziaria dell’ente.

E’, parimenti, importante verificare che la motivazione analitica dell’atto deliberativo espona le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario; anche tale nozione trova una definizione nel Codice dei contratti pubblici, il quale, all’articolo 3, comma 1, lettera fff), descrive la

convenienza economica - in tema di contratti di concessione e di operazioni di partenariato - come *“la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito”*. Dunque, occorre siano motivati la funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’Amministrazione (profilo dell’efficacia) e il corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell’efficienza ed economicità) (cfr. Sezione regionale controllo Toscana, n. 227/2022/PASP; Sezione regionale controllo Molise, n.186/2022/PASP; Sezione regionale controllo Lombardia n. 194/2022/PASP; Sezione regionale controllo Marche n. 41/2023/PASP).

Ciò posto, con riferimento ai richiamati oneri motivazionali, unitamente alle deliberazioni assunte dall’Università Politecnica delle Marche e dall’Università degli Studi di Camerino è stata trasmessa a questa Sezione di controllo una relazione concernente le *“Proiezioni economico-finanziarie 2023 – 2027”*, della costituenda società consortile a responsabilità limitata denominata *“I-Labs smart environmensts s.c.a.r.l.”*, contenente l’illustrazione del modello di business, l’analisi dei ricavi, in termini di generazione di ricavi, l’analisi dei costi, gli investimenti ed i finanziamenti, il piano economico-finanziario 2023-2027.

Tale relazione riporta il *business plan* dell’attività di impresa che si intende avviare indicando, tra l’altro, che: *“il Laboratorio intende avvalersi di un modello di sviluppo commerciale in grado di ampliare quanto più possibile la platea dei potenziali utilizzatori. Tale soluzione appare suggerita dalla considerazione che l’offerta di servizi del Laboratorio non è pre-definita ex-ante, ma è suscettibile di essere ampliata e/o finalizzata nel corso degli anni, rendendo prioritario l’obiettivo di allargamento della base degli utenti potenziali rispetto a quello della valorizzazione commerciale di specifici prodotti o servizi tecnologici. In termini operativi, questo approccio si traduce in una politica di intervento commerciale in grado di promuovere la sensibilità all’uso delle tecnologie in maniera capillare, anche nelle fasce di imprese a basso potenziale di attivazione. Parallelamente, esso implica lo sviluppo di rapporti specifici con singoli utenti in ottica di servizi / ricerche on demand o di attività di co-progettazione e/o sviluppo collaborativo di soluzioni tecnologiche personalizzate [...] In termini di generazione di ricavi, il Laboratorio potrà offrire una serie di servizi a diversa intensità di coinvolgimento, che vanno dalla formazione e*

*partecipazione a corsi di formazione, alle attività di orientamento fino alla ricerca commissionata e/o alle soluzioni di affitto del laboratorio o training personalizzato”.*

L'art. 11 delle norme sul funzionamento della società consortile a responsabilità limitata "I-Labs Smart Environments s.c.a r.l.", con oggetto “*Contributi dei soci*”, prevede in particolare che “*al fine di garantire l'equilibrio finanziario dell'iniziativa, la società può richiedere ai soci contributi annuali per la copertura delle spese di funzionamento e gestione, o contributi straordinari per la copertura di specifiche spese previste nei budget predisposti dall'organo di gestione. Tali contributi saranno determinati dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo. La quantificazione dei contributi e delle quote a carico dei singoli soci dovrà essere effettuata dall'organo di gestione in anticipo rispetto alla definizione dei budget dei soci partecipanti. I contributi potranno essere in denaro o in natura a seconda delle necessità aziendali manifestate dall'organo amministrativo e in conformità a quanto deciso dall'assemblea dei soci. L'ammontare dell'eventuale contributo annuale sarà definito sulla base del budget annuale deliberato dall'organo amministrativo. La quantificazione di detto contributo avverrà in conformità ai regolamenti o alle pattuizioni stabiliti ai sensi del presente statuto. I contributi sono dovuti in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale [...]*”.

In proposito, l'Università di Camerino, nel proprio atto deliberativo 78/2023, dispone “*di dare indicazioni affinché il contributo annuale da erogare, se necessario e a seguito della deliberazione degli organi della s.c.a.r.l., non superi i 10.000,00 euro annui*” (questione peraltro non affrontata dal CdA dell'UNIVPM, nella propria deliberazione n. 198/2023).

Nelle appendici “*Prospetti finanziari e di bilancio*”, allegate al *business plan*, tabella A1 “*Conto Economico*” anni 2023-2027, emerge tuttavia che sia il risultato della gestione caratteristica sia il risultato netto registrano valori negativi per tutti gli esercizi eccetto il 2027 (risultato netto: - 28.000,00 euro per il 2023, - 2.000,00 euro per il 2024, - 27.000,00 euro per il 2025, -15.000,00 euro per il 2026, + 27.000 euro per il 2027). Peraltro il risultato netto presuppone, comunque, il contributo costante di entrambi gli enti universitari: pari ad euro 15.000,00 per il 2023, euro 30.000,00 per il 2024, euro 40.000,00 per il 2025, euro 25.000,00 per il 2026, euro 25.000,00 per il 2027. Quindi, il contributo delle due istituzioni universitarie, in base alle predette

indicazioni, risulterebbe tutt'altro che eventuale, essendo previsto per tutte le annualità del *business plan*, come meglio riportato dalla seguente tabella:

**Tabella A.1 – Conto Economico (valori espressi in migliaia di euro)**

CONTO ECONOMICO	2023	2024	2025	2026	2027
RICAVI NETTI	60,0	180,0	315,0	455,0	660,0
Costi di Gestione	42,2	74,7	95,3	96,3	93,3
Costi Erogazione Servizi	51,0	153,0	252,0	364,0	528,0
Spese di personale	10,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Personale universitario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direttore	10,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Margine operativo lordo	-43,2	-82,7	-67,3	-40,3	3,7
RISULTATO GEST.CARATTER.	-43,2	-82,7	-67,3	-40,3	3,7
Saldo gestione accessoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RISULTATO LORDO	-43,2	-82,7	-67,3	-40,3	3,7
Imposte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Contributo Univpm + Unicam	15,0	30,0	40,0	25,0	25,0
Contributi aziende socie	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
RISULTATO NETTO	-28,2	-2,7	-27,3	-15,3	27,9

(Fonte: Appendici - Prospetti finanziari e di bilancio, Tabella A.1 – pag. 25 business plan società I-Labs)

Lo stesso *Business plan* (pag. 24) precisa che *“Nel complesso, il contributo in kind da parte delle università è pari a 400 mila euro (100 mila euro per il primo triennio e 50 mila euro per l'ultimo biennio), mentre il contributo delle aziende partner è pari a 50 mila euro totali [...]”*.

Con riferimento alla *“sostenibilità finanziaria”*, la delibera UNIVPM n. 198/2023 precisa quanto segue: *“in ordine sostenibilità finanziaria dell'operazione intesa in senso oggettivo si rileva che la società appare in grado di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico e finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Tale aspetto è stato appositamente analizzato e la valutazione è comunque rafforzata dalla circostanza per cui la società non deve affrontare investimenti strutturali, essendo gli assets necessari per il suo funzionamento concessi in Comodato d'uso come previsto dal progetto finanziato dalla RM. Trattandosi di nuova iniziativa, sono state analizzate le linee generali del progetto, oltre al contesto del mercato di riferimento in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente e la valutazione in ordine a tali aspetti ha confermato la sostenibilità dell'operazione. In ogni*



*caso occorre tenere presente che nella fase di avvio delle attività la maggior parte delle commesse di cui sarà investita la s.c.a.r.l. che garantiranno l'equilibrio economico in termini di break even point, saranno assicurate principalmente dai soci stessi della s.c.a.r.l., i quali, piuttosto che esternalizzare le proprie commesse, le affideranno alla costituenda società”.*

Per quanto attiene alla sostenibilità finanziaria in senso soggettivo, legata dunque alla situazione specifica dell'Università Politecnica, questa nel proprio atto fa presente che *“tale esigenza di sostenibilità appare in fase di costituzione soddisfatta considerando l'entità della quota di costituzione che è pari, indicativamente, a euro 10.000,00”.*

Sul punto, la deliberazione dell'UNICAM n. 78/2023 formula analoghe considerazioni, precisamente: *“in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione, intesa in senso oggettivo, si rileva che la società appare in grado di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico e finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Considerato che la società opererà esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione del progetto MIRACLE e si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione certa dei costi, non è apparso necessario in questa fase svolgere ulteriori analisi di sensitività al fine di ulteriormente corroborare la valutazione di sostenibilità finanziaria come già esplicitata supra e nel documento allegato. Con riguardo alla sostenibilità finanziaria in senso soggettivo, legata dunque alla situazione specifica dell'Ateneo, si fa presente che tale esigenza di sostenibilità appare in fase di costituzione soddisfatta considerando l'entità della quota di costituzione, che è pari ad € 10.000,00. A suffragare la valutazione di sostenibilità si aggiunge la circostanza per cui la corresponsione di eventuali contributi aggiuntivi dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci, sempre nel rispetto delle limitazioni poste dall'art. 14 D.Lgs.175/2016”.* Considerazioni, tuttavia, in parte contraddette dallo stesso business plan a cui la deliberazione dell'UNICAM sembra fare espresso rinvio e comunque trasmesso a questa Sezione dall'UNIVPM unitamente alle deliberazioni in esame, che, per quanto sopra esposto e sulla base del prospetto sopra riportato, farebbe conto, nel periodo 2023-2027, su una costante contribuzione da parte due enti universitari soci e, a quanto risulta, solo di questi. Circostanza, quest'ultima, che peraltro apparirebbe in contrasto anche con il disposto di cui all'art. 11 dello statuto approvato con le citate deliberazioni 198/2023 e 78/2023, laddove si stabilisce che *“Al fine di garantire*

*l'equilibrio finanziario dell'iniziativa, la società può richiedere ai soci contributi annuali per la copertura delle spese di funzionamento e gestione, o contributi straordinari per la copertura di specifiche spese previste nei budget predisposti dall'organo di gestione. Tali contributi saranno determinati dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo. La quantificazione dei contributi e delle quote a carico dei singoli soci dovrà essere effettuata dall'organo di gestione in anticipo rispetto alla definizione dei budget dei soci partecipanti. I contributi potranno essere in denaro o in natura a seconda delle necessità aziendali manifestate dall'organo amministrativo e in conformità a quanto deciso dall'assemblea dei soci. L'ammontare dell'eventuale contributo annuale sarà definito sulla base del budget annuale deliberato dall'organo amministrativo. La quantificazione di detto contributo avverrà in conformità ai regolamenti o alle pattuizioni stabiliti ai sensi del presente statuto".*

Ad ogni modo, in relazione a quanto sin qui rappresentato, non possono non rilevarsi alcune carenze ed ambiguità che pongono qualche incertezza sulla vicenda societaria nel suo complesso considerato anche che, mentre il *business plan* fa riferimento al periodo 2023-2027, il progetto relativo al bando regionale di cui al DDPF n. 219/IRE del 20/12/2019 aveva un orizzonte temporale "almeno settennale" e la durata della società è "fissata fino al 31 dicembre 2070" dall'art. 4 dello statuto; in particolare, la durata della società individuata dallo statuto (31/12/2070) appare poco coerente non solo con le proiezioni del *Business Plan*, ma anche con l'affermata inerenza dell'operazione societaria all'attuazione del PNRR le cui attività debbono esaurirsi nel 2026 (v. *infra*). Peraltro, la stessa previsione iniziale del citato art. 11 di un generico contributo annuale di gestione ("La società può richiedere ai soci un contributo annuale per la copertura delle spese di funzionamento e gestione") appare scarsamente compatibile, in chiave prospettica, con le caratteristiche dell'operazione oltre che con le regole generali del TUSP considerato che, sul piano generale, le relazioni gestionali e i correlati flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate devono mantenersi coerenti con la natura e con le funzioni dell'organismo societario, organismo in capo al quale si pone, inevitabilmente, l'esigenza di autosufficienza del relativo ciclo produttivo, economico e finanziario.

La Sezione deve rilevare, altresì, che il summenzionato documento (identificato dal nome della società I-Labs Smart Environments) ed allegato quale "Business Plan" all'istanza dei due Enti in data 23/06/2023, non reca né data né firma

o intestazione e neppure è oggetto di formale approvazione da parte di ambedue le deliberazioni: la delibera UNIVPM n. 198/2023 non ne fa mai espressa menzione né in parte motiva né in dispositivo; la delibera UNICAM n. 78/2023 fa riferimento ad esso come “*documento allegato*”.

Con riferimento alla valutazione dei requisiti di efficienza, efficacia ed economicità va sottolineato che la documentazione presente sul sito *internet* - Sezione amministrazione trasparente dell'Università Politecnica delle Marche (carente e poco aggiornata è l'omologa sezione Enti controllati-Società partecipate del sito *web* di UNICAM con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 22, comma 1 lett *d-bis* del d.lgs. n. 33/2013) e la documentazione reperibile nel banca dati del sito *internet* Infocamere - Telemaco, hanno consentito di constatare che le due Università hanno già una partecipazione nella società “*I-Labs Industry s.c.a r.l.*” (costituita nel 2022 e con una perdita di 9.589 euro al 31/12/2022, v. bilancio 2022, Fonte: Telemaco) che presenta svariate similitudini sia con l'iniziativa di cui trattasi sia con altra iniziativa sottoposta a questa Sezione di controllo in data 16 maggio 2023, relativa alla costituzione di un ulteriore organismo denominato “*Marlic - Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites s.c.a.r.l.*”, e oggetto di separata pronuncia da parte di questo Collegio (v. deliberazione di questa Sezione n. 126/2023/PASP). Va, inoltre, rilevato che ambedue le Università istanti detengono quote di partecipazione nella società Meccano SpA (Fonte Infocamere - Telemaco) indicata anch'essa sia tra i soci della succitata società “*I-Labs Industry s.c.a r.l.*” sia tra i soci della costituenda società “*I-Labs Smart Environments s.c.a r.l.*”. Peraltro, in riferimento alla società Meccano SpA - il cui oggetto sociale comprende attività di ricerca e sviluppo, di trasferimento tecnologico verso le imprese, di monitoraggio e di esecuzione di indagini su strutture e materiali *in situ* ed in laboratorio, di formazione tecnica e manageriale e selezione del personale (Fonte Infocamere - Telemaco) - questa Sezione, relativamente al bilancio 2021 (ultimo bilancio disponibile nella banca dati Telemaco, agg. al 13 luglio 2023), nella relazione annessa alla deliberazione n. 114/2022/PARI, ha rilevato la sussistenza di alcune tensioni finanziarie con particolare riguardo al notevole aumento dell'esposizione debitoria, già elevata (passata da euro 5.003.834,00 al 31/12/2020 ed euro 5.694.403,00 al 31/12/2021), e con riferimento, tra l'altro, alla consistente esposizione verso banche (euro 2.895.545,00 al 31/12/2021) e alla

significativa passività derivante da debiti tributari (oltre 1,1 mln di euro al 31/12/2021).

Dalle citate deliberazioni dei due Atenei marchigiani non emergono, tuttavia, considerazioni o analisi sulle partecipazioni già detenute, anche al fine di escludere che le attività di competenza di *“I-Labs Smart Environments s.c.a r.l”* siano svolte o possano essere svolte da altri organismi partecipati o enti strumentali già detenuti (v. art. 20 TUSP). In particolare, dalla documentazione pervenuta dalle due Università non sembrano emergere puntuali elementi di valutazione in ordine alla possibilità di realizzare l’iniziativa ed attuare il progetto senza dar luogo alla creazione di società o di altri organismi o, comunque, con modalità che non impongano all’Ente di aderire ad altro soggetto giuridico di qualsivoglia natura, come indica proprio la stessa Università di Camerino laddove, nell’ultimo piano di razionalizzazione delle società partecipate (adottato con delibera CdA UNICAM n. 268 del 20/12/2022 trasmessa a questa Sezione in data 31/01/2023), conclude affermando che *“intende effettuare una rilevante razionalizzazione in modo che la stessa Università esca dalle società partecipate e non risulti più socio, ove previsto dalle norme; ciò non toglie la possibilità di una collaborazione tra l’Università e i già spin off mediante convenzioni con patrocini e supporti, sulla base anche di un’eventuale prossima modifica del Regolamento spin of e start up, ma in ottemperanza alle norme di finanza pubblica intende ridurre drasticamente le partecipazioni attualmente detenute attenendosi con estrema precisione al TUSP e alle altre norme di finanza pubblica.”*.

Infine, sul piano della complessiva coerenza e razionalità dell’operazione, un ulteriore aspetto meritevole di considerazione – che assume rilevanza sia nel quadro delle norme del TUSP sia nell’alveo degli stessi principi di proporzionalità e ragionevolezza – attiene alla durata della società individuata dall’art. 4 dello statuto nei seguenti termini: *“La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può essere sciolta anticipatamente o prorogata ai sensi di legge”*. La scelta negoziale così adottata non appare coerente né con le finalità dell’operazione affermate dagli Enti istanti nell’orizzonte del progetto approvato dalla Regione Marche, né, tantomeno, con l’asserita riconducibilità dell’iniziativa al PNRR che, in base alla disciplina di derivazione europea attualmente vigente, dovrà esaurirsi nel 2026.

Alla luce di tutto quanto precede, la Sezione rileva, in definitiva, come le

motivazioni sottese alle deliberazioni delle due Università (deliberazione n. 198/2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche e deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Camerino n. 78/2023) non appaiano del tutto adeguate a sostegno della scelta effettuata e mostrino vari profili di incoerenza con le norme del TUSP.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni sopra esposte, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, allo stato degli atti, nei limiti della documentazione ricevuta e con le osservazioni esposte nella parte motiva, rende il parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 sulla deliberazione n. 198/2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche e sulla deliberazione n. 78/2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Camerino.

La presente deliberazione dovrà essere trasmessa, a cura della Segreteria, all'Università Politecnica delle Marche di Ancona e all'Università degli Studi di Camerino, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.

La presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito *Internet* istituzionale dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università degli Studi di Camerino, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 13 luglio 2023, tenuta da remoto.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 17 luglio 2023

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente